


COMUNE DI POLLICA

PROVINCIA DI SALERNOC.A.P. 84068 TEL. (0974) TEL. 901004 - 901421 - FAX 901422 C.F. E P.I.V.A. 84 00 12 30 659 PARCO NAZIONALE DEL CILENTO EVALLO DI DIANO

PATRIMONIO UNESCO

Prot.

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILI AD USO COMMERCIALE UBICATI SUL MOLO SOPRAFLUTTO DEL PORTO DI ACCIAROLI.



OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI N. 6 IMMOBILI AD USO COMMERCIALE UBICATI SUL MOLO SOPRAFLUTTO DEL PORTO DI ACCIAROLI.

PREMESSA

In attuazione del progetto denominato "RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL PORTO DI ACCIAROLI" il Comune di Pollica ha realizzato i locali commerciali localizzati sul molo di sopraflutto del porto di Acciaroli. Tale iniziativa si innesta in un più ampio progetto di riqualificazione dell'area portuale e dell'intero borgo marinaro, in avanzata fase di completamento, volto a raggiungere più elevati livelli di competitività in termini di attrattività turistica, qualità ambientale e valorizzazione delle risorse naturali e antropiche.

Pollica, infatti, attraverso rigorose politiche di rispetto dell'ambiente e valorizzazione delle risorse locali, ha raggiunto elevati livelli di visibilità nel mercato turistico nazionale ed internazionale che intende consolidare e rafforzare in chiave di promozione di un turismo sostenibile e di qualità.

Tanto premesso, con il presente avviso, che costituisce anche procedura di selezione, il Comune intende verificare la disponibilità di operatori privati alla sub concessione dei predetti immobili, come di seguito specificato.

Si tratta di beni del demanio marittimo, di cui questa P.A. è concessionaria in forza di atto n.1 Rep.n.478 del 19 gennaio 2011 della Regione Campania. In virtù di apposito atto di sub concessione, pertanto, verranno trasferiti i diritti derivanti da detta concessione. Tale atto, salva restando la sua inopponibilità nei confronti dell'Amministrazione concedente, la quale può dichiarare la decadenza della concessione (art.47 c.n.) è valido ed operante inter partes , in quanto integra un contratto di cosiddetta sub concessione, che non investe il bene demaniale in sé, né comporta una cessione della concessione, ma implica il mero trasferimento al subconcessionario delle facoltà spettanti al concessionario, atteggiantesi, nei rapporti fra privati, come diritti soggettivi perfetti.

CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEL COMPRENSORIO

Il Comune di Pollica si presenta come una piccola costellazione di borghi che vanno dalle colline al mare. La spiaggia di sabbia fine di Acciaroli, il borgo marinaro famoso in tutta Italia, è divenuta un simbolo del paesaggio costiero per la presenza del giglio di mare.

Con i suoi circa 2500 abitanti, il comune si estende su un territorio di 27,89 kmq all'interno del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, nella parte meridionale della provincia di Salerno. Il parco nazionale è costituito da ambienti costieri, montani e vallivi che occupano una superficie di circa 180.000 ettari, per circa 220mila abitanti.

Tale territorio protetto, iscritto nella lista UNESCO del Patrimonio mondiale dell'umanità ed elevato a riserva di Biosfera MaB, Man and Biosphere, si caratterizza per una ricchezza eccezionale di habitat e vegetazioni e un elevato grado di diversità biologica delle specie, nonché per l'inestimabile patrimonio storico-culturale (Aree archeologiche di Paestum e Velia, Certosa di Padula, etc.) che attrae ogni anno milioni di visitatori.

Sotto il profilo economico, nel comune di Pollica si contano 292 attività economiche, che danno complessivamente lavoro a 778 addetti, pari al 31,6% del numero complessivo di abitanti del comune, per la gran parte impegnati nei 'Servizi', com'è lecito aspettarsi in un comune dalle spiccate caratteristiche turistiche come Pollica.

Si riporta di seguito una tabella di sintesi delle attività turistiche presenti sul territorio, da cui si evidenzia una sostanziale uguaglianza fra gli esercizi alberghieri ed extralberghieri, sia in termini di numero di strutture che di posti letto offerti (ultimi dati ONT):

- Ricettività alberghiera n. 10, posti letto 931
- Ricettività extralberghiera posti letto 1.098
- Tra i più recenti riconoscimenti segnaliamo:
- Capitale mondiale UNESCO della Dieta Mediterranea (il 16 novembre 2010 a Nairobi l'Unesco ha riconosciuto nel mangiare mediterraneo un valore culturale, storico, oltre che salutare, individuando il Comune di Pollica quale sede ideale della dieta mediterranea, preferendolo alle città di Koron (Grecia), Soria (Spagna) e Chefchaouen (Marocco).
- 5 Vele Legambiente
- Bandiera blu "Spiagge" e "Approdi turistici" (famoso riconoscimento del FEE organizzazione non-governativa e no-profit "Foundation for Environmental Education").

FINALITÀ DELL'AVVISO

Con il presente Avviso l'amministrazione mira a favorire la qualificazione dell'offerta turistica per il diporto e la promozione e la valorizzazione delle tipicità agricole e artigianali del territorio dell'area del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, attraverso l'ampliamento ed il consolidamento del tessuto imprenditoriale locale.

Allo scopo, esso premia, gli investimenti nel settore del turismo e dell'artigianato, tradizionale e tipico, mediante la riscoperta e la valorizzazione delle botteghe storiche, degli antichi mestieri, delle produzioni artistiche, nonché delle produzioni tipiche legate alle conoscenze e ai saperi del territorio, con l'obiettivo di:

- incrementare l'attività economica e i tassi di occupazione;
- consolidare ed ampliare il tessuto imprenditoriale locale;
- creare un supporto allo sviluppo del territorio mediante l'incentivazione a microimprese operanti nel campo dei servizi al turismo e nello specifico nel campo dei servizi al diporto;

Oltre alla qualità delle dei progetti imprenditoriali delle singole imprese che potranno presentare domanda, costituiscono elemento di apprezzamento da parte dell'Amministrazione comunale le proposte presentate da marchi nazionali ed internazionali, anche interessate alla sub concessione di più locali e che:

- I. prevedano valorizzazione e promozione settoriale/trasversale delle risorse locali,
- 2. prevedono insediamenti integrati e/o connessi con altre attività economiche locali,
- 3. presentino sinergie con altre imprese offerenti eventualmente in partnership,
- 4. attuino investimenti con positivi impatti occupazionali.

IL RESPONSABILE DELL'UTC

In attuazione della delibera di G.C. 86 del 03/06/2021, perfetta ed esecutiva ai sensi di legge e della Determina del Responsabile del Procedimento n° 138 del 10/06/2021, stabilisce di procedere alla sub concessione nel rispetto delle previsioni art 45 bis – "Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione" del Codice della Navigazione di n. 6 immobili ad uso commerciale ubicati sul molo sopraflutto del Porto di Acciaroli.

DESCRIZIONE DEI LOCALI

Il Comune di Pollica è concessionario di n. 6 locali ad uso commerciale ubicati alla fraz. Acciaroli del Comune di Pollica, sul molo sopraflutto del Porto di Acciaroli.

I predetti locali di profondità di ml 3,15 circa sono di diverse dimensioni con moduli di 5 ml circa. I locali rispondono a tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e abbattimento di barriere architettoniche. In ciascun locale sono presenti servizi costituiti da antibagno e bagno accessoriato.

Gli ambienti presentano un'ottima luminosità in quanto le porte di accesso, di buona qualità, sono ben dimensionate in rapporto alla volumetria dei vani.

La composizione dei locali è definita nella tabella seguente e nella planimetria allegata.

La planimetria dei locali ed i documenti complementari possono essere richiesti all'U.T.C. del Comune di Pollica Via Dante Alighieri n. 8 Pollica (SA) cap 84068.

Gli interessati potranno richiedere informazioni e chiarimenti sul contenuto del presente avviso dal

Lunedì al venerdì e nelle ore di ufficio contattando il seguente numero telefonico +39 0974 901004. Responsabile del procedimento: geom. Giannella Domenico nella sua qualità di Responsabile U.T.C. del Comune di Pollica.

ELENCO DEGLI IMMOBILI				
Tipologia Immobile	N°	Immobile	Superficie m ²	Attività Consentita
Locali Commerciali	ı	Locale Commerciale	15,75	Servizi di Noleggio + Artigianato Artistico
	2	Locale Commerciale	15,75	Artigianato Artistico
	3	Locale Commerciale	15,75	Artigianato Artistico
	4	Locale Commerciale	31,5	Altre Attività ad esclusione delle attività di somministrazione alimenti e bevande
	5	Locale Commerciale	31,5	Altre Attività ad esclusione delle attività di somministrazione alimenti e bevande
	6	Locale Commerciale	31,5	Altre Attività ad esclusione delle attività di somministrazione alimenti e bevande

DURATA DELLA SUB CONCESSIONE

La sub concessione, ai sensi dell'art. 45 Bis del Codice della Navigazione, avrà la durata di anni 6 (sei) rinnovabili per altri 6 (sei).

Sono esclusi rinnovi e/o proroghe non espressamente autorizzate dall'amministrazione, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di revoca prevista dall'art. 42 comma 2 e di decadenza prevista dall'art. 47 del Cod. Nav.

CANONE

Il canone mensile soggetto a rialzo è stato quantificato in € 150,00 per i locali di mq. 15,75; in € 300,00 per i locali di mq. 31,5. Dal canone *non saranno* scomputati eventuali lavori di adeguamento e/o miglioramento strutturale dei locali e/o di adeguamento degli infissi alla tipologia prescelta dall'Amministrazione, inoltre, il *progetto di allestimento* e adeguamento, redatto a cura dell'interessato stesso, dovrà essere *preventivamente approvato* dall'Amministrazione Comunale.

CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

L'immobile sarà sub concesso a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con le servitù attive e passive, apparenti e non, accessori e pertinenze.

La Sub-Concessione sarà effettuata a corpo, e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutti i diritti e gli oneri che ne derivano con aderenze, pertinenze, sovrastanze, infissi, seminfissi, con servitù attive e passive, se ed in quanto abbiano diritto di esistere.

La durata della concessione è di sei anni rinnovabile per altri sei anni.

Il canone annuo sarà aggiornato annualmente con riferimento alle variazioni accertate dall'ISTAT nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel periodo precedente, in ragione del 75%.

Contestualmente all'atto di sub concessione, si costituisce per il concessionario l'obbligo di assumere su di sé, oltre al canone, le tasse, i tributi, le spese di luce, acqua e telefono oltre ogni eventuale altro servizio e tutte le spese previste dalle normative vigenti, comprese quelle comunali, necessarie per lo svolgimento dell'attività di cui trattasi.

È vietata ogni variazione d'uso non espressamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale di Pollica nonché la sublocazione a terzi.

Tutte le spese contrattuali e di registrazione del contratto conseguente saranno a carico dell'aggiudicatario, il quale inoltre, a titolo di deposito cauzionale, dovrà versare una caparra pari ad € 1.000,00 prima del rilascio dell'atto di sub concessione.

Il concessionario, a garanzia del rispetto delle condizioni del presente bando, dovrà inoltre costituire polizza fidejussoria pari al valore di numero 24 rate del canone mensile di sub concessione, nella quale sia espressamente prevista la rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta da parte del Comune di Pollica. La fidejussione sarà svincolata al termine della concessione previa verifica e accertamento da parte dell'ufficio tecnico che l'immobile si trova in per-fette condizioni ed in assenza di inadempienze contrattuali da parte del Concessionario.

È obbligo del concessionario di provvedere all'apertura al pubblico dell'attività commerciale per un tutto il periodo compreso tra il 01 maggio al 30 settembre. La mancata apertura costituisce giusta causa per la revoca della concessione ovvero per il raddoppio del 100% del canone di concessione.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Ai fini della partecipazione (pena la esclusione) nella manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta, il soggetto richiedente, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 s.m.i. in caso di dichiarazioni false o mendaci, deve produrre domanda con dichiarazione secondo il modello Allegato "A" con cui l'offerente dichiara, oltre al possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento e stipula contratti con la P.A. e per l'accesso e l'esercizio delle attività commerciali, anche il possesso di requisiti specifici per la presente procedura.

MODALITA' PER LA PARTECIPAZIONE

I soggetti in possesso dei predetti requisiti interessati all'ottenimento della concessione dovranno far pervenire una manifestazione di interesse redatta in carta semplice e sottoscritta dall'interessato, in plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, su cui dovrà essere apposta le seguente dicitura "manifestazione di interesse alla concessione dei locali commerciali porto Acciaroli", entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28/06/2021, al seguente indirizzo Comune di Pollica – UTC Via Dante Alighieri n.8 Pollica (SA) cap 84068, qualora non siano assegnati tutti i locali si procederà a formulare graduatoria mensile secondo le istanze ricevute entro l'ultimo giorno di ciascun mese.

Sul plico di spedizione dovranno essere chiaramente indicati i dati del mittente.

Il plico potrà essere trasmesso per posta o tramite corrieri privati o agenzie di recapito autorizzati; in tali casi l'invio sarà a totale ed esclusivo rischio e spese del mittente e farà fede, per la data e ora di ricezione, il protocollo apposto dall'ufficio protocollo del Comune di Pollica, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune predetto.

Non saranno presi in considerazione e, per l'effetto saranno ritenuti irricevibili, i plichi ricevuti fuori termine.

È consentita ai richiedenti la possibilità di formulare più offerte. Nel caso, però, di più aggiudicazioni il richiedente dovrà optare per un solo locale commerciale.

La manifestazione di interesse dovrà contenere: il tipo di attività che l'interessato intende svolgere, l'offerta economica dell'affitto, eventuali ulteriori proposte che l'offerente intende presentare.

In tale seduta la commissione procederà con l'esame del contenuto delle buste "A - Documenti Amministrativi" e con l'apertura delle buste "B – Scheda di manifestazione". Al termine delle operazioni la stessa commissione provvederà all'assegnazione del punteggio secondo i criteri di cui all'Allegato C.

Alle operazioni di gara in seduta pubblica potrà partecipare qualunque interessato.

È fatto divieto assoluto di partecipazione al presente bando, pena l'esclusione, a tutti i soggetti proprietari di altro immobile con destinazione commerciale alle frazioni Acciaroli e Pioppi. Il divieto è esteso anche a coloro che detengono quote di partecipazione, anche se non di controllo, in società di persone o capitali proprietarie di immobili con destinazione d'uso commerciale alla frazione Acciaroli o Pioppi con locale in locazione e regolare contratto.

A pena di esclusione i plichi devono contenere al loro interno due buste ciascuna delle quali sigillata con nastro adesivo sui lembi di chiusura oppure chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura e controfirmata sugli stessi, recanti l'indicazione della manifestazione di interessi, il nominativo dell'Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente "A - Documenti Amministrativi" e "B - Formulario di Progetto".

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.

La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l'esclusione del partecipante dalla manifestazione.

Tutta la documentazione inviata dai partecipanti resta acquisita agli atti del Comune e non verrà restituita neanche parzialmente.

Con la presentazione della manifestazione il richiedente implicitamente accetta, senza riserve o eccezioni alcune, le norme e le condizioni contenute nel presente avviso, nei suoi allegati e comunque nell'intera idea-progettuale approvata con atto di G. C. n. 214 del 16/11/2013.

Nella busta "A - Documenti Amministrativi" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- I. Dichiarazione, esclusivamente redatta secondo il modello Allegato A approvato dall'Ente, accompagnata da copia fotostatica di idoneo documento di identità del sottoscrittore, con la quale l'offerente dichiara:
 - a) di conoscere dell'area come sopra individuata la classificazione, la destinazione urbanistica di PRG, i vincoli, i regolamenti e la normativa sulla possibilità di utilizzazione degli immobili;
 - b) di essersi recato sul luogo ove gli immobili insistono e di avere preso visione delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari relative all'area di ubicazione;
 - c) di avere tenute presenti tutte le condizioni fissate dall'avviso pubblico e di tutta la procedura e di accettarne incondizionatamente tutto il contenuto;
 - d) di conoscere ed accettare gli immobili nello stato descrittivo di cui al progetto esecutivo approvato;
 - e) di accettare tutte le condizioni fissate nel presente bando e negli atti richiamati;
 - f) di impegnarsi a richiedere la sub concessione dell'immobile ex art 45 bis del CN nei tempi e termini previsti dai documenti regolanti la procedura;
 - g) di impegnarsi a non sublocare, cedere, concedere, affidare in genere il bene e/o l'attività in esso espletata senza previo consenso dell'Amministrazione Comunale, clausola che sarà inserita nel contratto da stipulare, e formerà parte sostanziale di vincolo contrattuale;
 - h) di non essere proprietario e/o titolare e/o socio di attività avente destinazione commerciale alla frazione Acciaroli o Pioppi;
 - di aver preso visione del contenuto dell'Avviso di indagine di mercato per la presentazione di manifestazione di interesse in tutte le sue parti e si è consapevoli che l'Amministrazione Comunale di Pollica non è vincolata a dare seguito alla procedura e potrà liberamente respingere l'offerta ed in ogni caso nulla sarà dovuto al richiedente;
 - j) di aver preso atto che l'esito della presente indagine di mercato verrà pubblicato sul sito dell'Amministrazione Comunale di Pollica e che con la partecipazione alla presente procedura il richiedente accetta che tale pubblicazione abbia valore di comunicazione a tutti gli effetti, sicché sarà suo onere richiedere informazioni sullo stato del procedimento;
 - k) di essere consapevole della validità della manifestazione di interessi per il tempo di 180 (centottanta) giorni con decorrenza dalla data di valutazione delle domande.

1. Inoltre, deve dichiarare di non essere elencato tra i soggetti:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo I, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all' *articolo* 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
- m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
- m-bis) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall' articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all' articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-ter) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma I, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma I, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all' articolo 48-bis, commi I e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma I, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all' articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-ter), il concorrente allega, alternativamente:

- a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

- 3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi I e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.
- 4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.
- 5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.
 - 1. Sotto il profilo dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività, di non trovarsi fra:
- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;

- 2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma I, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
- 3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma I, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
- 4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
- 5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi I e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi I e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
- 6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
- 6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

2. Scheda di manifestazione redatta secondo il modello Allegato B approvato dall'Ente.

Tutte le spese contrattuali nessuna esclusa sono a totale carico dei conduttori.

PARTE II

PROCEDURA DI ESAME DELLE MANIFESTAZIONI

Il Responsabile del Procedimento, alla scadenza del termine mensile di ricezione delle manifestazioni di interesse, in, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, procede a:

- I. Verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa ed in caso negativo ad escludere le manifestazioni dalla valutazione;
- 2. Qualora risultino pervenute manifestazioni previste dagli atti approvati dall'Ente, dispone l'apertura dei plichi, verifica la correttezza della documentazione contenuta nelle buste "A" e decide sull'ammissibilità alla valutazione della manifestazione. La commissione procede poi all'apertura delle buste "B- manifestazione di interessi" presentate dai richiedenti non esclusi ed alla valutazione della scheda, secondo i criteri prefissati nell' Allegato "C";
- 3. Qualora siano presenti elementi utili secondo il tipo di attività manifestata l'Amministrazione procederà all'assegnazione in concessione già solo in base a tale indagine preventiva e a condizione che vengano soddisfatti non solo i requisiti di accesso all'attività da intraprendere, ma anche tutti i requisiti di esercizio per l'attività medesima;

L'assegnazione definitiva verrà effettuata dai competenti uffici del Comune.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA

Successivamente, alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui al presente avviso, l'Amministrazione Comunale di Pollica effettuerà una valutazione preliminare delle domande.

Sulla base degli elementi raccolti ed anche a seguito di apposita trattativa con uno o più soggetti interessati, l'Amministrazione Comunale di Pollica potrà individuare i conduttori, avuto anche riguardo, in ossequio al principio di economicità, al grado di convenienza delle offerte in virtù dei mq richiesti.

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA

Il presente Avviso costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile o una sollecitazione al pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i.

Il presente avviso ha esclusivamente carattere di ricerca di mercato e le proposte che perverranno non saranno assolutamente impegnative per l'Amministrazione Comunale di Pollica, che si riserva, a suo insindacabile giudizio, ogni decisione in merito all'ammissione dei candidati, di non selezionare alcuna offerta, come pure il diritto di sollecitare manifestazioni d'interesse e/o ammettere altri candidati e/o avviare trattative con altri soggetti, anche successivamente alla data sopra indicata quale termine per la presentazione delle offerte vincolanti, nonché la possibilità di modificare i termini, sospendere ed interrompere in ogni momento, senza preavviso, le procedure avviate ovvero di recedere in ogni momento dalle trattative eventualmente instaurate, qualunque sia il grado di avanzamento delle stesse.

Nessun diritto può sorgere ad alcun titolo (quindi neanche a titolo di risarcimento o indennizzo) in capo ai soggetti che presenteranno la propria manifestazione di interesse, né in capo a quelli di loro che, a seguito di successive richieste che verranno formulate dall'Amministrazione Comunale di Pollica, all'esito della valutazione preliminare, presenteranno offerta e/o domanda.

L'Amministrazione Comunale di Pollica potrà procedere alla concessione degli immobili anche in presenza di una sola offerta e/o domanda valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Nel caso in cui vengano successivamente accertati l'insussistenza dei requisiti prescritti in capo al richiedente o sussistano ulteriori motivi sarà revocato ogni eventuale accordo sopravvenuto ed il soggetto richiedente sarà obbligato a rimborsare tutte le spese sostenute, nessuna esclusa.

Il presente avviso è pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio, e sul sito web dell'Amministrazione Comunale di Pollica, oltre mediante avvisi pubblici affissi nelle bacheche e locali pubblici del territorio comunale.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il presente invito e l'intera procedura sono regolati dalla legge italiana e per ogni eventuale controversia attinente alla procedura di evidenza pubblica sarà competente, in via esclusiva, il TAR. L'invio della manifestazione di interesse comporta accettazione integrale del presente avviso.

I costi per la redazione della manifestazione di interesse e di partecipazione alla procedura sono e rimangono ad intero carico dei soggetti interessati. Non saranno corrisposte provvigioni ad eventuali intermediari.

L'Ente si riserva la facoltà di apportare integrazioni e/o rettifiche al presente avviso dandone semplice comunicazione sul predetto sito internet.

TUTELA DELLA PRIVACY

Si informa che, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali forniti dal richiedente saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di selezione e per gli eventuali conseguenti procedimenti amministrativi e/o giurisdizionali, e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la pubblica amministrazione.

Con la presentazione della manifestazione di interesse il richiedente autorizza il trattamento dei dati personali con le finalità ed i limiti sopra detti.

Titolare del trattamento è Il Comune di Pollica, nei cui confronti il soggetto interessato potrà far valere i diritti previsti dall'art. 7 del citato Decreto Legislativo.

Pollica, lì 10/06/2021

Il Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Domenico Giannella